

AZIENDA USL UMBRIA n. 1
Registrazione contratti
N.178.... del ...29/12/2014

**ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUIES D. LVO N. 502/92
ANNO 2014 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA E DI
CHIRURGIA AMBULATORIALE TRANSITATE DAL REGIME DI
DEGENZA**



L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 16 del mese di DICEMBRE
nella sede dell'Azienda USL Umbria n.1 di Perugia, via Guerra n. 21,

tra

Il Dott. Giuseppe Legato, nato a Taurianova (RC) il 16 marzo 1949, che dichiara di intervenire /in questo atto esclusivamente in nome per conto e /nell'interesse della Azienda USL Umbria n. 1 cod. fisc. e Partita Iva 03301860544, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

e

la Dr.ssa Maria Rita Mantovani - cod. fiscale: MNTMRT48C54G478F - nata a Perugia il 14/03/1948 e residente a Perugia via Berardi n. 2, in qualità di Legale rappresentante della Casa di Cura Privata PORTA SOLE con sede in Perugia - P.zza Michelotti n. 4 - Domicilio Fiscale in Perugia P.zza Michelotti n. 4 - Partita Iva 00455310540, di seguito nel presente atto chiamata semplicemente Casa di Cura

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto Legislativo 502/92 ai fini dell'erogazione delle prestazioni ospedaliere la U.S.L. si deve avvalere dei propri presidi, delle Aziende di cui all' art. 4 D. L.vo 502/92 e delle istituzioni sanitarie private accreditate.
- In forza dell'art. 6 - comma 6 - della Legge 724/94, erano stati provvisoriamente accreditati i soggetti convenzionati alla data del 01/01/1993 purché avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe

predeterminate dalla Regione.

- Con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 1997 n. 37 erano stati definiti i requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie.
- Con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 10400 del 23.12.2013 la Casa di Cura è stata accreditata per prestazioni di:

Prestazioni in Regime di Ricovero Ordinario a ciclo continuativo:

1. Ortopedia
2. Medicina generale
3. Chirurgia
4. Ostetricia e ginecologia
5. Otorinolaringoiatria (specialità esclusa dal presente contratto)
6. Oculistica (specialità esclusa dal presente contratto)

Prestazioni in Regime di chirurgia in day – surgery :

1. Chirurgia
2. Ortopedia
3. Ginecologia
4. Oculistica

CONSTATATO CHE

- La Regione Umbria ha approvato , con D.G.R. n. 945 del 28.07.2014, gli indirizzi ed i criteri per la stipula, per l'anno 2014, degli accordi contrattuali tra le Aziende USL e gli erogatori di prestazioni sia pubblici che privati che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale definendo, tra l'altro, i relativi tetti di spesa in applicazione dell'art. 15 comma 14 della Legge n. 135/2012.



- La L.R. n. 18/12, nell'art. 52 comma 3, prevede l'introduzione di sistemi di remunerazione corrisposta a fronte di risultati contrattualmente definiti tra le Aziende Sanitarie della Regione e/o strutture private accreditate, al fine di introdurre meccanismi di correzione del sistema di remunerazione a tariffa.
- E' stato acquisito il D.U.R.C.

CONVENGONO

La seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria n. 1 e la Casa di Cura per la erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di chirurgia ambulatoriale transitata dal regime di ricovero per l'anno 2014.

ART 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Casa di Cura si impegna ad erogare prestazioni di :

A. Prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e diurna ai residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 ed agli assistiti in mobilità interregionale nelle branche di:

1. Ortopedia,
2. Medicina,
3. Ginecologia
4. Chirurgia

B. Prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza, ai residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 ed agli assistiti in mobilità regionale

ART. 2 - SPECIALITA' E SERVIZI

La Casa di Cura Porta Sole con Determina Dirigenziale Regione Umbria n. 10400 del 23.12.2013 è accreditata per erogare assistenza ospedaliera nelle specialità elencate in premessa.

La Casa di Cura è dotata di n. 71 posti letto e ne mette a disposizione in sede di accreditamento per il S.S.N. n. 65 di cui n. 6 posti per attività di day surgery




nell'ambito delle branche accreditate elencate in premessa. I posti letto sopra indicati sono distribuiti secondo la planimetria , con evidenziati i posti letto a cui si riferisce l'accreditamento, in relazione alle camere di degenza, con indicazione dei servizi clinici di cui è dotata la Casa di Cura. . L'Azienda si impegna a comunicare i servizi clinici per i quali ricorre a strutture esterne con indicazione delle stesse .

Qualora l'assistito intenda avvalersi di attività mediche di carattere libero professionale, il rapporto assistenziale intercorrerà esclusivamente tra assistito e presidio privato esulando dalla competenza dell'Azienda USL Umbria n.1.

ART.3 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

A. Prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e diurna

L'accesso alle prestazioni di ricovero è subordinato alla presentazione, da parte del paziente, della prescrizione redatta dal Medico di Medicina Generale, datata, firmata e con l'indicazione della patologia e della motivazione del ricovero.

Il paziente deve essere in possesso di documento di identità. La Casa di Cura dovrà verificarne la validità ed allegarne copia in cartella, con particolare attenzione per i residenti in mobilità interregionale.

B. Prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza

L'accesso alle prestazioni specialistiche è subordinato alla richiesta redatta dal medico di medicina generale, sul ricettario unico del S.S.N. Le prestazioni dovranno essere effettuate con ogni sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla Delibera n. 491 del 10-08-2011 *“Adempimenti in attuazione DGR n. 48 del 24-01-2011 - Programma Attuativo Aziendale per il contenimento dei tempi d'attesa”* della ex Azienda USL. n. 2. La Casa di Cura contraente si impegna, su richiesta dell'Azienda USL Umbria n. 1, ad effettuare le procedure di prenotazione delle prestazioni tramite sistema gestito dal CUP Aziendale sulla base di una programmazione delle singole prestazioni concordata con l'Azienda stessa,

nonché ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente. In particolare l'accesso dovrà avvenire in linea generale e previo accordo attuativo per singola branca con il Centro Unico Prenotazione Aziendale; eventuali accessi autorizzati autonomamente dalla Casa di Cura non dovranno eccedere normalmente il 10% delle prestazioni secondo le indicazioni fornite dall'Azienda.

La Casa di Cura contraente si impegna inoltre a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate. La Casa di Cura provvederà a verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando al Distretto di competenza eventuali anomalie. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva in sede di liquidazione di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

ART. 4 - TIPOLOGIA E VOLUME DELLE PRESTAZIONI

A. Prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e Diurna

La Casa di Cura deve operare per adeguarsi agli obiettivi posti dalla programmazione regionale ed aziendale per conseguire, cioè, una riduzione dei ricoveri giudicati potenzialmente inappropriati, mentre dovrà essere assicurata un'attività specialistica di tipo chirurgico in linea con le necessità assistenziali della Azienda USL Umbria n.1. Ciò premesso si precisano i seguenti criteri nella erogazione delle attività:

- i ricoveri con DRG ricompreso tra i 107 DRG potenzialmente inappropriati riportati nel Patto per la Salute 2010-2012 e nell'allegato 2 della DGR 945/2014 dovranno essere ridotti per assicurare il rispetto delle percentuali di ammissibilità stabilite dalla Regione Umbria. Si fa riserva di variare l'elenco dei DRG inappropriati ed i presenti criteri in materia di riduzione dei ricoveri



alla luce di eventuali modifiche che dovessero intervenire a livello nazionale e/o regionale. Nel caso di superamento delle percentuali ammissibili calcolate secondo le indicazioni della D.G.R. 945/2014, si potranno effettuare controlli a campione;

- ai sensi di quanto previsto dalla DGR 525 del 16.05.12, i casi di discolisi con ozono, erogabili a carico del SSR, sono quelli individuati con il codice di procedura '80.59' (*Altra distruzione di disco intervertebrale*) che comprende anche la discolisi con tecnica laser o radiofrequenza. Per tale codifica è prevista una tariffa di 500,00 € ad episodio, indipendentemente dal regime ordinario o DH;
- le prestazioni di riabilitazione intensiva (cod. 56 "*recupero e riabilitazione motoria*") effettuate ai dimessi con DRG 544 e 545 dalla stessa Casa di Cura saranno riconosciute con un ciclo di degenza della durata massima di 20 giorni;
- non sono addebitabili DRG con codice di procedura/intervento 78.45 abbinato al codice di procedura/intervento 81.45 della classificazione ICD-9-CM.

Le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e diurna dovranno essere erogate distribuendo l'offerta in modo tale da coprire l'intero arco temporale dell'anno.

A. Prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza

In linea con il Patto per la salute 2010-2012, la Regione Umbria ha fatto transitare dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale alcuni interventi chirurgici, inserendoli nel nomenclatore tariffario regionale (D.G.R. n. 1698 del 29/12/2011).

Con D.G.R. n. 945/2014 è stato stabilito che solo una percentuale di tali prestazioni deve essere erogata in regime di degenza (ordinaria o diurna) a causa della particolarità della patologia, della tipologia dell'approccio chirurgico o a causa delle

caratteristiche socio sanitarie del paziente. La Casa di Cura dovrà rispettare le percentuali di ammissibilità in degenza (sia ordinaria che diurna) individuate al punto 4.2.2. della DGR. n. 945/2014. Si fa riserva di variare le percentuali di ammissibilità a seguito di nuove disposizioni regionali al riguardo.

Le prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza dovranno essere erogate distribuendo l'offerta in modo tale da coprire l'intero arco temporale dell'anno.

ART. 5 – PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO E DIURNO E PRESTAZIONI DI CHIRURGIA AMBULATORIALE TRANSITATE DAL REGIME DI DEGENZA - COMPENSI MASSIMI EROGABILI PER L'ANNO 2014-

La Regione Umbria ha stabilito con D.G.R. n. 945 del 28 luglio 2014 , avente ad oggetto “ Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le Strutture Private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2014” ha stabilito i tetti per gli accordi di mobilità intraregionale anno 2014, ridefiniti in applicazione dell'art. 15 comma 14 della Legge n. 135/2012.

Conseguentemente, per la Casa di Cura contraente, i volumi finanziari massimi per l'anno 2014 sono i seguenti:

➤ **Attività di ricovero e di chirurgia specialistica ambulatoriale transitata dal regime di degenza per residenti in altre Regioni Italiane**

€5.145.337,00

➤ **Attività di ricovero e di chirurgia specialistica ambulatoriale transitata dal**




regime di degenza per residenti Azienda USL Umbria n.1:

€.3.832.685,00

I volumi previsti per attività in regime extraregionale , sono validi, fermo restando i tetti derivanti dagli accordi sottoscritti dalla Regione Umbria con la Regione Toscana e con la Regione Marche, salvo diverse disposizioni regionali che verranno recepite ed inserite nel presente rapporto contrattuale tramite scambio di corrispondenza.

Al fine di dare risposta ai reali bisogni assistenziali della propria popolazione residente, di ridurre la fuga verso strutture extra-regionali, come ribadito dalla DGR n. 945/2014 e di ridurre i tempi massimi d'attesa per l'accesso alle prestazioni, nell'ambito degli obiettivi posti dalla programmazione regionale e aziendale, in linea con le necessità assistenziali dell'Azienda USL Umbria n. 1, la Casa di Cura si impegna ad assicurare in modo prevalente le attività di tipo chirurgico di ortopedia.

L'Azienda USL Umbria n. 1 ha ridistribuito, per le diverse discipline, i volumi finanziari stabiliti per la mobilità intraregionale come segue:

Discipline	Budget 2014		
	Tipo	Incidenza % su volume massimo	Volume negoziato
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	C	60	2.299.611
CHIRURGIA GENERALE	C	40	1.533.074
MEDICINA	M		
GINECOLOGIA	C		
Totale		100	3.832.685

Ove detto importo omnicomprensivo massimo (€3.832.685,00) non venisse totalmente utilizzato, il rimanente potrà essere destinato al budget per l'attività in regime extraregionale.

Non si accettano DRG medici fatta eccezione per il DRG 323, nonché per i casi chirurgici programmati per i quali non è stato effettuato l'intervento per problemi clinici insorti il giorno dell'intervento e/o per i casi di infezioni ortopediche suscettibili di accertamenti e trattamento medico da effettuare esclusivamente in regime di ricovero. Per tale casistica dovrà essere fornita specifica relazione sanitaria.

Tali volumi sono validi, fermo restando i tetti derivanti dagli accordi sottoscritti dalla Regione Umbria con la Regione Toscana e con la Regione Marche, salvo diverse disposizioni regionali che verranno recepite ed inserite nel presente rapporto contrattuale tramite scambio di corrispondenza.

Oltre i tetti massimi per attività di ricovero, con D.G.R. 945/2014 è stato stabilito che le tariffe verranno abbattute dell'85% fino ad un incremento massimo del 10% di attività; superata questa seconda soglia non verrà pagato alcun corrispettivo.

ART. 6 - TARIFFE

A) Tariffe per prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e diurna.

I ricoveri dei residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 e dei residenti in altre Regioni Italiane verranno compensati a prestazione sulla base del Tariffario Nazionale di cui al D.M. 18.10.2012 (Nota Regione Umbria prot. n. 112988 del 22.08.2013).

Al fine di regolarizzare la produzione attraverso misure che incentivino una maggiore appropriatezza delle prestazioni sanitarie ed orientino la spesa sanitaria a vantaggio delle prestazioni con migliore rapporto costo/beneficio, sono previsti abbattimenti delle tariffe per le seguenti causali:



1. **ricoveri ripetuti in degenza ordinaria per DRG diversi** con finestra temporale 0-1 giorno: i due ricoveri vengono considerati come unico ricovero e la tariffa applicata è la maggiore delle due;
2. **ricoveri ripetuti in degenza ordinaria per lo stesso DRG** con finestra temporale 0-3 giorni: i due ricoveri vengono considerati come un unico ricovero e la tariffa applicata è la maggiore delle due;
3. **DRG chirurgico preceduto da DRG medico** con finestra temporale = 15 giorni e degenza inferiore a 4 giorni o DH inferiore a 4 accessi: i due ricoveri vengono considerati come un unico ricovero e la tariffa applicata è quella del DRG chirurgico.

L'abbattimento conseguente alle penalizzazioni di cui ai punti precedenti per motivi di ordine tecnico, verrà effettuato dall'Azienda USL Umbria n. 1, previa comunicazione alla Casa di Cura, dopo la definizione dell'addebito complessivo di anno e con le modalità operative (criteri di individuazione e di penalizzazione) stabilite dalla Regione Umbria.

B) Tariffe prestazioni Chirurgia ambulatoriale transitata dal regime di degenza

Le prestazioni erogate in regime specialistica ambulatoriale per i residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1, verranno compensate, al netto del ticket, sulla base del nomenclatore tariffario (D.G.R. n. 1698 del 29.12.2011), vigente e su cui verranno apportati gli abbattimenti previsti dalla Legge finanziaria n. 296/2006.

ART. 7 - OBBLIGHI DI PRESTAZIONE DELLA CASA DI CURA - OMNICOMPRESIVITA' DELLA TARIFFA

A fronte del riconoscimento delle tariffe nei termini sopra specificati, la Casa di Cura è tenuta ad erogare tutte le prestazioni necessarie per la diagnosi, cura ed il mantenimento del ricoverato, in tutte le sue accezioni, ivi compresi gli accertamenti diagnostici ed eventuali prestazioni di alta tecnologia che si rendessero necessarie per il trattamento del paziente. Ne consegue che gli esami pre-operatori ed i controlli post-intervento (normalmente effettuati entro 30 giorni dalla data di dimissione e comunque su indicazione del medico) devono essere effettuati presso l'istituzione privata de qua, attenendosi alle indicazioni fornite dalla Regione Umbria con nota prot. 142657 del 18.09.09. Ove detti esami venissero effettuati presso strutture del S.S.N., gli stessi saranno comunque a carico della Casa di Cura richiedente. In ogni caso, qualora la Casa di Cura non eroghi direttamente determinate prestazioni, ma in Service presso Presidi esterni, pubblici o privati, in ambito regionale o extraregionale è tenuta a dichiarare il soggetto erogatore della prestazione e, comunque, ad assumerne la responsabilità, a tutti gli effetti sia sanitari che giuridici ed economici. Dette prestazioni verranno erogate alle condizioni, secondo i requisiti e con il personale in organico così come indicato negli articoli seguenti. In particolare, per quei servizi clinici per i quali è previsto il ricorso a fornitori esterni, l'onere degli esami pre-operatori è comunque a carico della struttura erogatrice della prestazione in regime di degenza. Qualora la Casa di Cura in oggetto dovesse erogare prestazioni specialistiche finalizzate ad un successivo intervento che poi non viene più effettuato, la Casa di Cura chiederà il relativo pagamento alla USL di residenza dell'assistito, o nel caso di assistiti di altre Regioni attraverso il meccanismo della compensazione sanitaria interregionale applicando alle prestazioni il tariffario regionale vigente. Non può comunque essere



richiesta o corrisposta somma alcuna a fronte delle prestazioni erogate ai pazienti ricoverati nei posti letto accreditati. E' fatta eccezione a quanto sopra relativamente alle eventuali tariffe aggiuntive relative a particolari condizioni di comfort ambientale.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE

Per l'anno 2014, il Global Budget sopra indicato è suscettibile di variazione in funzione di eventuali richieste della Azienda USL Umbria n. 1 di incremento di specifiche attività per la cui effettuazione i presidi dell'Azienda USL Umbria n.1 risultino carenti o che comunque facciano registrare sia tempi di attesa superiori ad accertate esigenze assistenziali, sia significativi tassi di fuga extraregionali o di aggiornamenti regionali in ordine ai volumi finanziari massimi erogabili.

A. Prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria o diurna

I pagamenti delle prestazioni di ricovero ospedaliero riconoscibili saranno effettuati entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg. successivi, attesa la complessità dei controlli sanitari ed amministrativi da effettuare, a dimissione avvenuta, sulla documentazione prevista nel presente disciplinare.

Al fine di agevolare le attività di controllo, la Casa di Cura invierà mensilmente, tramite l'apposito canale di comunicazione protetta, al Servizio Programmazione, Controllo e Sistema Informativo dell'Azienda USL Umbria n. 1 (Pro.C.S.I.), entro il 10 del mese successivo alla competenza, i dati analitici di attività in due file (dati anagrafici e dati sanitari) contenenti l'intera attività erogata ai residenti dell'Azienda USL Umbria 1 ed ai residenti in altre Regioni. Detti file devono rispettare il tracciato "record" stabilito dalla Regione Umbria nel "Disciplinare

tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria". Contestualmente, la Casa di Cura deve trasmettere, tramite PEC, le note cartacee riportanti il dettaglio delle attività erogate per ASL e fuori Regione (N. SDO, regime ricovero, data ammissione, data dimissione, DRG, importo) e un prospetto riepilogativo riportante il numero complessivo dei ricoveri e l'importo totale, suddivisi per Residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 e Residenti Fuori Regione.

L'Azienda USL Umbria n. 1 curerà la trasmissione alla Regione Umbria dei dati dei residenti fuori regione, secondo le modalità previste nel "*Disciplinare Tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria interregionale*". Le parti concordano che eventuali contestazioni avanzate dalle altre Regioni sull'attività addebitata che comportino variazioni rispetto agli importi già liquidati alla Casa di Cura saranno recuperati dall'Azienda USL Umbria n. 1.

La Casa di Cura si impegna ad inviare alla Regione i dati dei residenti in Umbria e tutta l'attività non accreditata, secondo le modalità previste nel "*Disciplinare Tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria interregionale*".

B. Prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza

I pagamenti delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate in regime di degenza riconoscibili, al netto del ticket, saranno effettuati entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

L'Azienda USL Umbria n. 1, ai fini dell'economia degli adempimenti propri e delle Case di Cura e della rispondenza al tracciato regionale dei file contenenti i dati



analitici di attività, fornisce gratuitamente alla Casa di Cura il proprio programma di controllo-gestione flussi informativi specialistica ambulatoriale. La Casa di Cura si impegna a registrare l'attività nel sistema informatizzato sopracitato in modo che, preliminarmente, possa essere verificata la rispondenza del proprio elaborato mensile rispetto alle prescrizioni vigenti. La Casa di Cura si farà direttamente carico della eventuale installazione e manutenzione del programma.

La Casa di Cura si impegna altresì ad effettuare, regolarmente ed alle scadenze indicate, la trasmissione dei dati sia alla Azienda USL Umbria n.1 per assicurare i flussi di compensazione della Mobilità Sanitaria, sia al Ministero Economia e Finanze relativamente al monitoraggio della spesa sanitaria (Art.50 D.L. 269/2003 convertito nella L. n. 326/2003). La mancata o inesatta trasmissione di tutto quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art 20.

La Casa di Cura invierà le note contabili mensili, entro il 10 del mese successivo alla competenza, accompagnate dalle rispettive impegnative sul retro delle quali dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione. Nel caso di non rispetto delle scadenze fissate nell'invio delle note contabili, la liquidazione slitterà al mese successivo al termine sopra indicato. Le note contabili dovranno riportare il dettaglio delle attività erogate (N. impegnativa, esenzione ticket, codice prestazione, data prestazione, importo addebitato, importo ticket, importo ticket aggiuntivo) e dovranno essere accompagnate da un prospetto riepilogativo riportante il numero complessivo di prestazioni erogate e l'importo complessivo addebitato (al netto del ticket) suddivisi per Residenti dell'Azienda USL Umbria n.1 e Residenti Fuori Regione.

Inoltre il contraente si impegna a trasmettere mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò dedicato, la specifica delle prestazioni erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione Umbria nel “*Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria*”.

La somma dei totali risultanti dalla elaborazione del sistema informatico e riportati dallo stesso negli appositi modelli HR1 E HR2, dovrà essere corrispondente alla somma degli importi riconosciuti validi ai fini della liquidazione da parte dell’Azienda USL Umbria n. 1.

ART. 9 - REQUISITI DI QUALITA' - SISTEMI DI RILEVAZIONE QUANTITA' E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI

La Casa di Cura si impegna ad adeguare nel tempo un sistema di qualità coerente con i provvedimenti che verranno emanati a livello nazionale e regionale.

La Casa di Cura si impegna, altresì:

- ad adottare il protocollo di valutazione dell'appropriatezza d'uso delle strutture di ricovero per acuti denominato PRUO, prevedendo almeno una rilevazione annuale, le cui risultanze dovranno essere rese note all’Azienda USL Umbria n. 1;
- a predisporre ed attivare uno specifico programma di lotta alle infezioni ospedaliere, prevedendo almeno due rilevazioni annuali, le cui risultanze dovranno essere rese note all’Azienda USL Umbria n. 1.

La Casa di Cura si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o da questa Azienda, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le Direttive stabilite dall’Azienda stessa.




ART.10 - SISTEMA DEI CONTROLLI

La Casa di Cura si impegna ad adeguare il proprio Sistema di Controllo Interno, di cui è responsabile il Direttore Sanitario, alle "Linee Guida per il Controllo dei Ricoveri Ospedalieri" di cui alla DGR. n. 945 del 28/07/2014 e/o ad eventuali loro aggiornamenti. La Casa di Cura si impegna, altresì, a garantire l'eventuale accesso alle strutture ed alle informazioni per le funzioni di controllo esterno esercitate dalla Regione e dall'Azienda USL Umbria 1. Laddove ritenuto necessario, consentirà l'accesso del personale addetto al controllo esterno ai registri delle attività di controllo interno ed alle altre eventuali documentazioni necessarie all'attività di valutazione da eseguire in presenza del Direttore Sanitario della Casa di Cura o di un suo delegato. Eventuali casi anomali verranno esaminati congiuntamente dalle parti tra l'Azienda USL Umbria n. 1 e la Casa di Cura sulla base della documentazione clinica disponibile. Qualora le anomalie, in tale sede, vengano confermate, i compensi relativi verranno contestati alla Casa di Cura e si procederà ad una rideterminazione delle competenze in sede di conguaglio. Le tariffe convenute nel presente atto sono comprensive di ogni competenza relativa alla compilazione di schede, alla fornitura di dati statistici, di notizie, di eventuali copie di cartelle cliniche nonché delle comunicazioni di cui ai precedenti punti.

La Casa di Cura riconosce all'Azienda il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale e in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Casa

di Cura, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro

ART. 11 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

La Casa di Cura si impegna ad erogare le prestazioni di degenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale per l'intero periodo di validità del contratto. Le richieste di interruzione dell'attività, devono essere preventivamente autorizzate dall'Azienda USL Umbria n. 1.

ART. 12 - CARTA DEI SERVIZI

La Casa di Cura è obbligata ad adottare ed attuare una propria Carta dei Servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.94 e dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 10.5.95. Di detta carta dei servizi è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia alla presente Azienda USL contraente.

ART. 13 - TUTELA DELL'UTENTE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

La Casa di Cura si impegna a pubblicizzare, dandone adeguata informazione all'utenza ed all'Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla Carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N.

A tale fine la Casa di Cura deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dalla Legge n. 675/96. Dovranno essere rese pubbliche attraverso affissione nei locali della Casa di Cura e comunque portate a conoscenza preventivamente degli assistiti le



Handwritten signature

tariffe aggiuntive relative a particolari condizioni di comfort ambientale che venissero, eventualmente, richieste agli assistiti. Le modalità di erogazione di tali servizi, le relative tariffe ed ogni loro aggiornamento dovranno essere notificate all'Azienda USL Umbria n. 1. La Casa di Cura si obbliga altresì ad acquisire il consenso degli utenti relativamente ai dati che dovranno essere comunicati all'Azienda, ai sensi della predetta Legge 675/96.

ART. 14 – PERSONALE

Al personale operante nella Casa di Cura si applica il disposto di cui all' art. 8 punto 9 del D.Lg.vo n.502/92 come modificato dal D.Lg.vo n. 517/93 e dal D.Lg.vo n. 229/99. Il personale medico e non medico che opera nella Casa di Cura per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto, è riportato nell'elenco dell'organico del personale. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanale svolto.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo alla Casa di Cura di comunicare all'Azienda USL Umbria n.1, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio, anche se temporanea, nonché di comunicare annualmente entro il 30 giugno l'elenco aggiornato del medesimo.

Per ciò che concerne la medicina specialistica ambulatoriale, nell'elenco relativo al personale, viene specificato a fianco di ciascuna specialità, il nominativo del medico specialista responsabile dell'erogazione delle prestazioni.

ART . 15 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende USL, degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. La Casa di Cura, ai sensi dell'art.1 comma 19 L. 23.12.96 n. 662, dovrà documentare lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Per tutto il personale medico e non medico devono essere allegate singole dichiarazioni dalle quali risulti che non sussistono alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Della verifica viene data comunicazione all'Azienda entro il 31 gennaio e il 31 Luglio di ciascun anno. In ogni caso, nella struttura sede dell'Istituto o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1.

La Casa di Cura dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

L'Azienda si riserva di effettuare le eventuali opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente contratto dalla Casa di Cura, ed in



particolare in ordine alla posizione del personale operante nella medesima tramite l'apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda USL Umbria n. 1.

ART. 16 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Casa di Cura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti a favore della Casa di Cura per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dalla Casa di Cura

ART. 17- ASSICURAZIONE

La Casa di Cura si impegna a sollevare l'Azienda USL Umbria n. 1 da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime ospedaliero che di medicina specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente Accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile presso terzi e per i dipendenti .

ART. 18 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il mancato rispetto delle condizioni contrattuali può essere motivo di revoca del contratto relativo al settore di attività interessato (ospedaliera o specialistica) (mancata omnicomprensività della tariffa, non rispetto delle norme sulle incompatibilità, mancata corrispondenza fra il personale comunicato e quello effettivamente operante) o di penalizzazioni sulle tariffe applicate (per inadempimenti di minore rilevanza) ed in particolare:




A) Prestazioni di Ricovero Ospedaliero

Per la mancata attuazione di quanto previsto all'art. 11 verrà applicata una penale del 5%. Per la mancata attuazione di ogni singolo punto previsto nell'art. 10 verrà applicata una penale del 2%. In caso di parziale attuazione di quanto indicato, l'Azienda valuterà l'aliquota di abbattimento da applicare entro il previsto tetto massimo di penale per ognuna delle voci considerate nel presente articolo. In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza o per il venir meno dei requisiti di cui alla normativa autorizzativa o di quelli previsti dalle disposizioni legislative di carattere generale individuati dalla normativa nazionale e regionale, in tema di igiene, prevenzione, agibilità dei locali, sicurezza degli impianti o richiesti ai fini del contratto a prestazione e dell'accreditamento definitivo.

B) Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e di Chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza

Per infrazioni alla normativa in materia di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, l'Azienda USL Umbria n. 1 potrà:

1. applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile);
2. ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità del contratto in misura insindacabile;
3. procedere alla risoluzione del contratto ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità;
4. ove la trasmissione dei dati con il sistema informatico di cui all'art. 9 pregiudichi, a seguito di errori o ritardi l'addebito della mobilità



Handwritten signature

interregionale alle Regioni competenti l'importo non recuperato dovrà essere addebitato alla Casa di Cura interessata.

Nel caso di eventuali inadempienze al presente contratto, l'Azienda USL Umbria n. 1 è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R. assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Azienda USL Umbria n. 1, valutate le eventuali controdeduzioni, e comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

1. soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;
2. ove le infrazioni siano accertate, applicare le sanzioni riportate nel presente articolo;
3. in caso di inadempienze di particolare rilevanza, procedere come specificato in premessa al presente articolo, alla revoca del contratto relativo al settore di attività interessato.

ART. 19 - - DURATA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

La durata del presente accordo contrattuale è dal 1.01.2014 al 31.12.2014, fatto salvo l'obbligo di conformarsi ad eventuali previsioni normative, anche di carattere tariffario, nazionali e regionali che dovessero intervenire nel periodo suddetto.

ART. 20 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale spesa sono poste a carico del presidio sottoscrittente.

ART.21 - COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

ART. 22 - NORMA FINALE


Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano a disciplinare la materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Casa di Cura

Il legale rappresentante


(Dr.ssa Maria Rita Mantovani)



Per l' Azienda USL Umbria n. 1.

Il Direttore Generale

(Dr. Giuseppe Legato)



La Casa di Cura contraente dichiara di accettare espressamente gli artt. 3,4,5,6,7,10,16,18,20,21 del presente contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Perugia li

Per la casa di Cura

Il legale rappresentante

Dr.ssa Maria Rita Mantovani

